

## CHIARIMENTO:

### LA TIA CONTINUA (PER ORA) A ESSERE ASSOGETTATA A IVA

<b>CHI RIGUARDA:</b>	<b>Tutte le Imprese ed Enti</b> con sedi in <b>Comuni ove vige la TIA</b> (Tariffa di Igiene Ambientale) <b>anziché la TARSU</b> (Tassa Rifiuti)
<b>COSA RIGUARDA:</b>	L'applicabilità dell' <b>IVA</b> sulla <b>TIA</b>
<b>SCADENZA:</b>	<b>Nessuna</b>
<b>RIFERIMENTI:</b>	Sentenza C.C.C. 238/2009

Milano, 29 luglio 2010

Da alcuni mesi, fonti ufficiose hanno diffuso in rete un messaggio che invita gli utenti a richiedere il rimborso dell'IVA pagata sulla TIA (Tariffa Igiene Ambientale). Riteniamo utile fornire un chiarimento in merito.

La **Corte Costituzionale** ha emesso, il 24 luglio 2009, la **sentenza 238/2009**, che ha **riconosciuto alla TIA natura tributaria**, come la "vecchia" Tassa Rifiuti (TARSU), scrivendo fra le motivazioni della sentenza che la TIA non verrebbe assoggettata all'applicazione dell'Iva.

Ad oggi, tuttavia, la norma che fissa al **10% l'aliquota IVA** sulle prestazioni di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, contenuta nella normativa sull'IVA, **non è stata espressamente abrogata** dalla Corte Costituzionale, né dal Parlamento.

Inoltre la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, lo scorso 14 dicembre (ossia dopo la sentenza della Corte Costituzionale), con la sentenza n. 27/13/10, ha affermato la **legittimità dell'applicazione dell'IVA sulla TIA**, spiegando che quando un servizio è destinato al soddisfacimento di un interesse pubblico e viene effettuato in regime di impresa, su questo deve essere applicata l'IVA sul corrispettivo dovuto dal contribuente.

Ci pare comunque opportuno evidenziare il fatto che, anche qualora il legislatore abrogasse espressamente l'IVA sulla TIA, **i cittadini non ne otterrebbero alcun risparmio**, mentre per le utenze non domestiche si avrebbero addirittura **maggiori oneri**.

#### PERCHÉ?

Nel caso in cui la TIA diventasse **tributo comunale**, ad essa verrebbe applicata **l'addizionale provinciale** già prevista per la TARSU, la cui aliquota è del 10%, ossia **identica all'IVA abrogata**.

Inoltre, **per le Imprese** (utenze non domestiche), la **trasformazione di un costo in un tributo** sarebbe peggiorativa, in quanto ciò che ora è **detraibile** (IVA presente sulle fatture del Gestore) diverrebbe **indetraibile** (addizionale provinciale presente sulle cartelle emesse dal Comune).

Per ora, suggeriamo quindi di **non procedere** con richieste di rimborso IVA.

**Per qualsiasi ulteriore informazione, VAI ALLA PAGINA [CONTATTI](#)**

**oppure SCRIVI all'indirizzo [ma.faina@startrash.it](mailto:ma.faina@startrash.it)**